



# **LE PENSIONI DEI DIRIGENTI ISCRITTI AL FONDO SPECIALE F S**

## ***GUIDA PRATICA***

***per decidere quando lasciare il lavoro e  
come calcolare il proprio trattamento pensionistico***

***a cura di Giustino Di Nallo***

***Aggiornata al 11/11/2010***

## PRESENTAZIONE

Siamo immensamente grati al collega **Giustino Di Nallo**, per aver affrontato un argomento molto sentito dai Dirigenti, che, dopo una lunga e laboriosa attività lavorativa, si apprestano a lasciar il lavoro, per godersi la meritata pensione e trascorrere serenamente l'incombente vecchiaia.

La chiarezza espositiva, i puntuali riferimenti normativi con le annesse tabelle riepilogative costituiscono gli elementi caratterizzanti di tale **Guida** e ne rendono estremamente rapida la consultazione.

*Paolo Parrilla*

## PREMESSA

Le Pensioni sono l'argomento che occupa, quasi quotidianamente, le prime pagine dei giornali.

Con sempre maggiore insistenza, si parla di pensioni più basse, d'innalzamento dell'età pensionabile, di riduzione delle aliquote di rendimento, e, da ultimo, **di finestra mobile di uscita**, determinando fra i prossimi pensionandi un clima di incertezza e di preoccupazione.

Decidere quando andare in pensione e conoscere anticipatamente l'importo della propria pensione, per i non addetti ai lavori, è sicuramente cosa ardua, se non impossibile.

Districarsi tra le innumerevoli disposizioni legislative, che disciplinano il complesso ed articolato sistema previdenziale del nostro Paese, non è cosa facile.

Nel nostro Paese, il sistema previdenziale è obbligatorio e di natura pubblica: **obbligatorio**, poiché disciplinato da specifiche norme di legge (in primis l'art. 38 della Costituzione); **pubblico**, in quanto gestito da Enti Pubblici (enti parastatali) e, quindi, garantito dallo Stato.

E' molto complesso ed articolato, con trattamenti diversificati, a seconda del comparto lavorativo di appartenenza (*statali, militari, dipendenti enti locali, lavoratori dipendenti del settore privato, liberi professionisti, lavoratori autonomi*).

Garantisce una pluralità di prestazioni, sia di natura previdenziale che assistenziale, erogabili in presenza di eventi che impediscono la prosecuzione del rapporto lavorativo.

Ma la prestazione di maggior rilievo è costituita dalla **pensione**, nelle sue diverse forme.

Purtroppo, nel corso degli ultimi vent'anni, a seguito dell'evoluzione storica, produttiva ed economica del Paese, il sistema pensionistico italiano è stato oggetto di una nutrita serie di modifiche legislative e normative, che ne hanno stravolto l'assetto iniziale.

Compito di questa "**Guida**" è quello di fornire **ai Dirigenti**, iscritti al **Fondo Speciale Pensioni F.S.**, già vicini al traguardo, **elementi utili** per decidere quando andare in pensione e criteri operativi per calcolare il proprio trattamento pensionistico.

Occorre tener presente che l'ammontare della pensione si diversifica notevolmente in relazione al meccanismo di calcolo applicato:

1. interamente **retributivo** per coloro che, alla data del 31/12/1995, potevano far valere un'anzianità utile di almeno 18 anni interi, non arrotondabili per eccesso.

2. **misto** (*retributivo sino al 31/12/1995, contributivo per il periodo successivo*), per coloro che, alla suddetta data del 31/12/1995, non avevano maturato il suddetto limite.

3. interamente **contributivo** per coloro che, alla data del 31/12/1995, non possedevano alcuna anzianità contributiva.

#### **1.0.0 FONDO PENSIONI FERROVIERI**

L'esigenza di una tutela previdenziale ed assistenziale, soprattutto per quanto attiene agli infortuni sul lavoro, è stata sempre avvertita dai ferrovieri, in particolar modo da quelli dell'esercizio e, *in primis*, dai macchinisti.

Dopo l'unità d'Italia, le strade ferrate di maggior importanza (attuali linee classificate "*fondamentali*") vennero affidate in gestione ad un gruppo di società (**Ferrovie Alta Italia, Rete Adriatica, Rete Mediterranea, Rete Calabro – Sicula, Strade Ferrate Romane e Ferrovie Sarde**).

Il personale ferroviario non fruiva di tutela previdenziale a carico dello Stato, ma era iscritto ad appositi istituti di assistenza e previdenza (**Casse Pensioni e Consorzi di Mutuo Soccorso**), che ciascuna Società aveva costituito; tali istituti assicuravano una limitata tutela pensionistica (*con gestione a capitalizzazione*), mediante la corresponsione di assegni vitalizi, una parziale assistenza sanitaria, nonché una prima forma di tutela in caso di infortunio.

La necessità di una tutela previdenziale più ampia ed unica per tutto il personale, a prescindere dall'area geografica e dalla società di appartenenza, veniva sempre più condivisa dai ferrovieri.

Ed alla fine del secolo XIX, in applicazione della legge 15.8.1897, n.383, fu istituito un unico *Istituto di previdenza*, con il compito di gestire, in modo esclusivo, la previdenza pensionistica dei ferrovieri, assunti dopo il 31.12.1896, mentre, nei confronti di quelli che erano in servizio a tale data, continuavano ad operare i preesistenti istituti, i quali, fra l'altro, erano stati unificati (*unica Cassa ed unico Consorzio di Mutuo Soccorso, su tutto il territorio nazionale*)

Anche l'Istituto di Previdenza, il cui statuto fu approvato con R.D. 31.1.1901, n. 70, corrispondeva le prestazioni pensionistiche sotto forma di vitalizi, con la tecnica della capitalizzazione, assicurava una certa assistenza sanitaria ed erogava prestazioni in caso di infortunio sul lavoro.

Con R.D. 2.8.1902, n. 404, gli ordinamenti dell'unica Cassa Pensioni e dell'unico Consorzio di Mutuo Soccorso, ai quali istituti erano rimasti iscritti i ferrovieri assunti prima del 1° gennaio 1897, furono resi omogenei, ma rimase la disparità di trattamento fra gli iscritti alla Cassa Pensioni rispetto a quelli assicurati al Consorzio di Mutuo Soccorso.

E tale stato di cose si protrasse per qualche anno, anche dopo che lo Stato, in attuazione della legge 22.4.1905, n. 137, assunse l'esercizio diretto delle linee della Rete Mediterranea, Adriatica e Sicula, il cui personale passò alle dirette dipendenze dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

#### **1.1.0 ISTITUZIONE DEL FONDO PENSIONI F.S**

Con decorrenza 1° gennaio 1909, in attuazione dell'art.1, primo comma, della legge 9.7.1908, n. 418, fu istituito il "*Fondo Pensioni e Sussidi per il Personale delle Ferrovie dello Stato*", nel quale

confluirono i preesistenti istituti previdenziali soppressi (Cassa Pensioni, Consorzio di Mutuo Soccorso e Istituto di Previdenza).

Ma la soluzione definitiva fu attuata con il R.D. 22.4.1909, n.229, con il quale fu approvato il primo *Testo Unico delle norme sul trattamento di quiescenza degli iscritti al Fondo Pensioni*, che è rimasto in vigore per ben 65 anni, espletando i suoi effetti sino al 31.12.1973.

Con R.D.L. 4/10/1935, n. 1827, con il quale fu istituita l'Assicurazione Generale Obbligatoria (A.G.O), fu precisato che tale Fondo Pensioni era da configurarsi come gestione "esclusiva", in quanto i dipendenti ferroviari venivano esclusi dall'obbligo dell'iscrizione all'AGO, analogamente agli altri impiegati statali.

A decorrere dal 1° gennaio 1974, il trattamento pensionistico dei ferrovieri è disciplinato dalle norme contenute nella parte terza - dall'art. 209 al 251 - del T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n.1092.

#### **1.1.2. ISTITUZIONE DEL FONDO SPECIALE DIPENDENTI F.S. SpA**

Con decorrenza 1° aprile 2000, in attuazione dell'art.43, comma 1, della legge 23/12/1999, n. 448 (*Finanziaria 2000*), è stato soppresso il Fondo Pensioni Ferrovieri e, nel contempo, è stato istituito, presso l'INPS, il **Fondo Speciale Pensioni per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato SpA** (più semplicemente detto **Fondo Speciale Pensioni FS**), al quale sono rimasti obbligatoriamente iscritti i dipendenti della Ferrovie SpA in servizio a tale data.

Per gli assunti successivamente alla data del 31/3/2000, occorre distinguere se l'assunzione avverrà alle dipendenze di F.S. SpA oppure delle Società del Gruppo FS (RFI, Trenitalia, Italferr, ecc)

Nel primo caso (*assunti direttamente dalla holding*), saranno iscritti al Fondo Speciale FS, mentre, nel secondo caso (assunti dalle Società del Gruppo FS), saranno iscritti al **F.P.L.D.**, ovvero all' **AGO**.

Il nuovo Fondo è *allocato* presso le sedi provinciali INPS delle città, già sedi degli ex 15 Compartimenti Ferroviari (TO – MI – VR – VE – TS – GE – BO – FI – AN – RM – NA – BA – RC – PA e CA).

Tutti i Dirigenti del gruppo FS, qualunque sia la sede di lavoro, fanno capo alla sede Provinciale INPS di Roma, sita in via Amba Aradam, 5 – CAP 00184.

Il nuovo Fondo Pensioni F.S., in quanto gestito dall'INPS, è da considerarsi non più **Fondo esclusivo**, bensì un **Fondo sostitutivo dell'AGO**.

Comunque, nei confronti degli iscritti al nuovo **Fondo Pensioni F.S** continua trovare applicazione la normativa di cui al sopra citato T. U., approvato con D.P.R. 1092/1973.

Nulla è innovato, per quanto attiene:

- all'anzianità richiesta per ottenere la pensione nella misura massima (*80% con 37 anni di contribuzione utile*);
- al riscatto ed al riconoscimento dei servizi pregressi, prestati presso lo Stato e gli enti pubblici;
- alla ricongiunzione della contribuzione accreditata presso l'INPS (art.2, della legge 29/1979), nonché presso le casse professionali (art. 1, commi 1, 2 e 3, della legge 5/3/1990, n. 45);
- agli aumenti di valutazione (1/10, 1/12, 1/5, ecc), previsti dal T.U. 1092/1973 e da norme

successive.

A tal fine, la Direzione Generale INPS ha emanato, in data 1° agosto 2001, la Circolare n. 157, con la quale ha precisato che, *per espressa disposizione contenuta nel comma 3 del citato 43 della legge 448/1999, per le prestazioni in essere e per quelle da liquidare a carico del Fondo Speciale, si fa riferimento al Testo Unico, contenente le norme attualmente in vigore*”.

## **2.0.0. PRESTAZIONI PENSIONISTICHE EROGATE DAL FONDO**

Il suddetto Fondo Speciale eroga, come l'AGO e gli altri Fondi Pensione (*sostitutivi, esclusivi ed esonerativi*), le seguenti prestazioni pensionistiche:

- **PENSIONI DIRETTE**

- Pensione di vecchiaia
- Pensione di anzianità
- Pensione di invalidità, *per inidoneità al servizio ferroviario in genere*
- Pensione per inabilità assoluta e permanente.

***Va puntualizzato che qualsiasi trattamento di pensione diretta sarà corrisposto solo a seguito di cessazione dell'attività lavorativa.***

- **PENSIONI INDIRETTE**

- Pensione indiretta o di reversibilità

### **2.1.1. PENSIONE DI VECCHIAIA**

Il diritto alla pensione di vecchiaia (*alias per limiti di età e di servizio*), si matura, come confermato dall'INPS con Messaggio n. 13645 del 29/5/2007, al compimento dei limiti di età e di servizio, previsti dalla normativa vigente (art. 165 della legge 26/3/1958, n. 425 - S.G.P. del personale FS, come modificato dall'art.5/1 del D.Lgs 30/12/1992, n. 503) (*cosiddetta riforma Amato*).

Per i Dirigenti iscritti al Fondo Speciale FS, il limite di età è di 66 anni e quello di servizio di **30 anni**.

Qualora, alla data del compimento del limite di età, non sia stato maturato anche il limite di servizio, (30 anni utili), la pensione viene liquidata come se fosse stato raggiunto tale limite, assoggettando la pensione alle ritenute per fondo pensioni per gli anni mancanti al raggiungimento del limite stesso.

### **2.1.2. PERSONALE FEMMINILE**

Il personale femminile matura il diritto alla pensione di vecchiaia (*alias per limiti di età e di servizio*), al compimento del 60° anno di età, purché possa far valere un'anzianità utile a pensione **non inferiore a 30 anni**.

## 2.2.0. LA PENSIONE DI ANZIANITÀ

Viene definita “pensione di **anzianità**” il trattamento pensionistico che si consegue anticipatamente rispetto all’età prevista per il collocamento a riposo d’ufficio, *ovvero per limiti di età e di servizio*.

A decorrere dal *1° gennaio 2008*, il diritto alla pensione di *anzianità* si acquisisce quando risultano maturati i seguenti requisiti:

- le cosiddette “*Quote*”, che costituiscono la somma dell’età e dell’anzianità contributiva, come da prospetto riportato nella successiva Tabella C:
- 40 anni di contribuzione utile, con qualsiasi età.

**Tabella C**

REQUISITI (età + contribuzione utile), per ottenere la PENSIONE DI ANZIANITA'						
cosiddette " Q U O T E "						
PERIODI		Q U O T A	IPOTESI A		IPOTESI B	
DAL	AL		Età	Anzianità contributiva	Età	Anzianità contributiva
1°.7.2009	31/12/2010		59	36	60	35
1°.1.2011	31/12/2012	96	60	36	61	35
1°.1.2013 (a regime)		97	61	36	62	35
Dal 10/1/2015, secondo gli incrementi della speranza di vita.						

## 2.3.0. LA PENSIONE DI INVALIDITÀ

Per gli iscritti al **Fondo Speciale F.S** non è previsto il cosiddetto “Assegno ordinario di invalidità”, bensì la pensione per *inidoneità al servizio ferroviario in genere*, previa certificazione della Direzione Sanità.

E’ richiesta un’anzianità contributiva utile di almeno 10 anni.

## 2.4.0. LA PENSIONE PER INABILITÀ ASSOLUTA E PERMANENTE

Anche per gli iscritti al Fondo FS è prevista la pensione “**per assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa**”.

Oltre al requisito dello stato invalidante, è richiesta un’anzianità assicurativa di almeno 5 anni , di cui 3 maturati nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda di pensione.

Nella fattispecie, sarà attribuita una pensione pari a quella spettante alla data del compimento dell’età prevista per il collocamento a riposo d’ufficio (per limiti di età e di servizio).

Comunque, non potrà essere computata un’anzianità superiore ad anni 37 (limite assicurativo per l’attribuzione della pensione nella misura massima dell’80%).

## 2.5.0 LA PENSIONE INDIRETTA O DI REVERSIBILITÀ

Non vi è alcuna differenza sostanziale fra pensione indiretta e pensione di reversibilità, ma trattasi solo di questione terminologica.

In entrambi i casi, tale trattamento si materializza a seguito di morte del dante causa (in attività di servizio o in quiescenza)

Difatti, viene definita pensione **indiretta** il trattamento spettante ai congiunti aventi titolo (coniuge, figli, ecc), quando il dante causa è deceduto in attività di servizio, mentre viene definita pensione di reversibilità se il dante causa al momento del decesso era già titolare di pensione.

## 3.0.0. SISTEMI DI CALCOLO

La riforma **Dini** (legge 8.8.1995, n. 335) ha introdotto un nuovo sistema di calcolo della pensione (*sistema contributivo*), il quale non tiene conto dell'anzianità di servizio utile e della retribuzione pensionabile, posseduta all'atto del pensionamento (**quota A**) o fruita in un determinato arco di tempo (**quota B**), bensì dell'ammontare dei contributi accantonati durante l'intera vita lavorativa.

Pertanto, si possono configurare i seguenti sistemi di calcolo:

- **Sistema retributivo**
- **Sistema contributivo**
- **Sistema misto**

### 3.0.1 IL SISTEMA RETRIBUTIVO

L'ammontare della pensione si ottiene moltiplicando la base pensionabile per la percentuale di pensionabilità, maturata alla data del pensionamento.

Tale metodo trova totale applicazione nei confronti di coloro che, alla data del 31/12/1995, potevano far valere un'anzianità utile di almeno 18 anni interi) (*non arrotondati per eccesso*).

### 3.0.2. IL SISTEMA CONTRIBUTIVO

L'ammontare della pensione si ottiene moltiplicando il *Montante contributivo* (*ammontare dei contributi versati durante la vita lavorativa ed annualmente rivalutati, in base all'indice medio quinquennale del PIL*) per il cosiddetto *coefficiente di trasformazione*, ossia un'aliquota crescente in relazione all'età dell'interessato all'atto del pensionamento.

Tale nuovo sistema di calcolo si basa sul principio della capitalizzazione individuale della contribuzione e trova applicazione nei confronti di coloro che, alla data del 31/12/1995, non possedevano alcuna anzianità assicurativa.

L'ammontare annuo della pensione, calcolata con il sistema contributivo, viene diviso per 13, anziché per 12.

### 3.0.3. IL SISTEMA MISTO

Tale sistema di calcolo trova applicazione nei confronti di coloro che, alla data del 31/12/1995, non potevano far valere l'anzianità utile a pensione di anni 18 interi (*senza arrotondamenti*).

L'importo della pensione, calcolata con il sistema **misto**, è costituita dalla somma di tre quote, come si desume dall'art. 1, comma 12, della legge 335/1995 (*cosiddetta riforma Dini*):

- la **quota A**, relativa all'anzianità maturata alla data del 31/12/1992, che si ottiene moltiplicando la retribuzione pensionabile per l'anzianità maturata alla data del 31/12/1992;
- la **quota B**, relativa alle anzianità acquisita successivamente al 31/12/1992 e sino al 31/12/1995, che si ottiene moltiplicando la retribuzione media pensionabile, riferita al periodo dal 1° gennaio 1993 sino alla data della cessazione del rapporto di lavoro;
- la **quota C**, relativa alle anzianità acquisita successivamente al 31/12/1995, che si ottiene moltiplicando il *Montante* contributivo accumulato per il coefficiente di *trasformazione* (*ossia un'aliquota crescente in relazione all'età* dell'interessato all'atto del pensionamento).

Va precisato che l'importo annuo della suddetta **quota C**, viene diviso per 13, anziché per 12.

### 3.1.0. LE FINESTRE DI USCITA

Le cosiddette "**finestre di uscita**", ovvero le date dalle quali decorrerà la **pensione**, con esplicito riferimento alle pensioni di anzianità, sono state introdotte dalla riforma **Dini** (art. 1, comma 29, della legge 8/8/1995, n. 335).

Si ribadisce che tali decorrenze, come precisato dall'INPS con messaggio n. 11054/1998, sono da considerare **date iniziali** (*dies a quo*) e **non fisse**, dalle quali si può ottenere la pensione, per cui la pensione può decorrere anche da un mese successivo: in pratica, la finestra una volta aperta non si chiede più.

Inizialmente, le *finestre di uscita* erano quattro, correlate alla data di maturazione dei requisiti, come evidenziato nella sottostante **Tabella C.1**

**Tabella C.1**

LE FINESTRE DI USCITA (TRIMESTRALI)	
PERIODO IN CUI SI MATURANO I REQUISITI	DATA DI APERTURA DELLA FINESTRA
Entro il primo trimestre (31/3)	Dal 1° luglio stesso anno
Entro il secondo trimestre (30/6)	Dal 1° ottobre stesso anno
Entro il terzo trimestre (30/9)	Dal 1° gennaio dell'anno successivo
Entro il quarto trimestre (31/12)	Dal 1° aprile dell'anno successivo

Con la legge 243/2004 (cosiddetta riforma **Maroni**), le finestre sono state ridotte da quattro a due, come riportato nella sottostante **Tabella C.2**.

**Tabella C.2**

LE FINESTRE DI USCITA (SEMESTRALI)	
PERIODO IN CUI SI MATURANO I REQUISITI	DATA DI APERTURA DELLA FINESTRA
Entro il primo semestre (30/6)	Dal 1° gennaio dell'anno successivo
Entro il secondo semestre (31/12)	Dal 1° luglio dell'anno successivo



### 3.1.1 LE FINESTRE DI USCITA ANCHE PER “LA PENSIONE DI VECCHIAIA”

La riforma “**Damiano**” (art. 1, comma 5, della legge 24/12/2007, n. 247), ha introdotto “**le finestre di uscita**” anche per la pensione di “vecchiaia” (*ovvero per limiti di età di servizio*), per cui la pensione decorrerà *non più dal giorno successivo a quello di compimento dell’età*, bensì dall’apertura della correlata finestra.

### 3.1.2 LA FINESTRA MOBILE O A SCORRIMENTO

Con D.L. 31/5/2010, n. 78, convertito in legge 30/7/2010, n. 122, in sede di approvazione della manovra fiscale per gli anni 2011/2013, è stata apportata l’ennesima modifica al già ridimensionato nostro sistema pensionistico.

Nulla è innovato, per quanto attiene ai requisiti richiesti (età + contribuzione), che, per la pensione di anzianità, restano validi quelli stabiliti dalla legge 247/2007 (riforma “**Damiano**”), con la quale sono state introdotte le “**quote**”, mentre viene ulteriormente differita la decorrenza della pensione.

Purtroppo, l’art. 12 del suddetto provvedimento di legge ha stabilito che, per coloro che matureranno il diritto alla pensione (*sia di vecchiaia che di anzianità*) dopo il 31/12/2010, ovvero a decorrere dal 1° gennaio 2011, la decorrenza della pensione sarà differita di 12 mesi.

A tal fine, è stata introdotta la cosiddetta finestra “**unica mobile o a scorrimento, che sostituisce le precedenti 4 finestre annuali e le 2 semestrali**”.

➤ “**unica**”, in quanto trova applicazione per entrambi i trattamenti pensionistici fondamentali: per la pensione di **vecchiaia**, nonché per quella di **anzianità** (sia, se maturata con le quote, che con 40 anni di anzianità contributiva);

➤ “**a scorrimento**”, poiché non è fissa, ma scorre in relazione al periodo di maturazione del diritto, sia per la pensione di **vecchiaia**, che per quella di **anzianità**.

Ovviamente, tale modifica **non riguarda** coloro che hanno maturato il diritto alla pensione entro 31/12/2010, ma esclusivamente coloro che perfezioneranno i requisiti previsti dalla vigente normativa, sia per la pensione di vecchiaia che per quella di anzianità (sia con le quote che con 40 anni di contribuzione utile), successivamente alla suddetta data del 31/12/2010 ovvero dal 1° 1.2011.

*Occorre, altresì, sottolineare che, a seguito dell’introduzione della suddetta finestra **unica mobile o a scorrimento**, le precedenti finestre dell’1°/1/2011, del 1°/4/2011 e del 1°/7/2011, sia per la pensione di **anzianità** che per quella di vecchiaia (ovvero **per limiti di età e di servizio**) troveranno applicazione unicamente nei confronti di coloro i quali hanno maturato i requisiti previsti dalla normativa vigente, entro il 31/12/2010.*

Nella sottostante Tabella **D.1**, sono riportate le date di decorrenza della pensione di **anzianità**, maturata con le “Quote”, nonché i mesi di ulteriore allungamento dell’attesa per percepire la pensione.

Tabella D.1

**QUADRO DI RAFFRONTO FRA LA SITUAZIONE ATTUALE E QUELLA IN VIGORE DAL 1°.1.2011**

<b>Pensione di anzianità (con le Quote)</b>			
Mese di maturazione dei requisiti	Decorrenza della pensione con le attuali finestre	Decorrenza della pensione con le nuove norme	Mesi di ulteriore attesa
gen-11	gen-12	feb-12	1
feb-11	gen-12	mar-12	2
mar-11	gen-12	apr-12	3
apr-11	gen-12	mag-12	4
mag-11	gen-12	giu-12	5
giu-11	gen-12	lug-12	6
lug-11	lug-12	ago-12	1
ago-11	lug-12	set-12	2
set-11	lug-12	ott-12	3
ott-11	lug-12	nov-12	4
nov-11	lug-12	dic-12	5
dic-11	lug-12	gen-13	6

Nella sottostante Tabella **D.2**, sono riportate le date di decorrenza della pensione di **anzianità**, maturata con l'anzianità contributiva di 40 anni, nonché i mesi di ulteriore allungamento dell'attesa per percepire la pensione.

Tabella D.2

<b>Pensione di anzianità (con 40 anni di contribuzione)</b>			
Mese di maturazione dei requisiti	Decorrenza della pensione con le attuali finestre (&)	Decorrenza della pensione con le nuove norme	Mesi di ulteriore attesa
gen-11	lug-11	feb-12	7
feb-11	lug-11	mar-12	8
mar-11	lug-11	apr-12	9
apr-11	ott-11	mag-12	7
mag-11	ott-11	giu-12	8
giu-11	ott-11	lug-12	9
lug-11	gen-12	ago-12	7
ago-11	gen-12	set-12	8
set-11	gen-12	ott-12	9
ott-11	apr-12	nov-12	7
nov-11	apr-12	dic-12	8
dic-11	apr-12	gen-13	9

*(&) Le finestre di luglio e di ottobre erano utilizzabili solo da chi aveva compiuto il 57° anno di età, entro la fine del mese precedente l'apertura della finestra (30 giugno o 30 settembre)*

Nella sottostante Tabella **D.3**, sono riportate le date di decorrenza della pensione di **vecchiaia o per limiti di età e di servizio**, nonché i mesi di ulteriore allungamento dell'attesa per percepire la pensione.

**Tabella D.3**

<b>Pensione di vecchiaia (anni 58 - 60 – 62 – 65 e 66)</b>			
Mese di maturazione dei requisiti	Decorrenza della pensione con le attuali finestre	Decorrenza della pensione con le nuove norme	Mesi di ulteriore attesa
gen-11	lug-11	feb-12	7
feb-11	lug-11	mar-12	8
mar-11	lug-11	apr-12	9
apr-11	ott-11	mag-12	7
mag-11	ott-11	giu-12	8
giu-11	ott-11	lug-12	9
lug-11	gen-12	ago-12	7
ago-11	gen-12	set-12	8
set-11	gen-12	ott-12	9
ott-11	apr-12	nov-12	7
nov-11	apr-12	dic-12	8
dic-11	apr-12	gen-13	9

### 3.2.0. CALCOLO DELLA PENSIONE

Si ribadisce, come evidenziato nella premessa, che la presente **Guida** prende in esame unicamente le pensioni calcolate con il sistema **retributivo**, in quanto si presuppone che coloro i quali andranno in pensione nel prossimo quinquennio, alla data del 31/12/1995, potevano far valere un'anzianità utile di 18 anni interi.

Le pensioni dirette (*per limiti di età e di servizio, di anzianità, di privilegio, di invalidità e per inabilità assoluta e permanente*) sono costituite dalla somma di più quote.

#### 3.2.1. LA PENSIONE CALCOLATA CON IL SISTEMA RETRIBUTIVO

L'importo della pensione, calcolata *interamente* con il sistema **retributivo**, è costituita dalla somma di due quote, come stabilito dall'art.13 del D.Lgs 503/1992:

- **quota A**, relativa all'anzianità maturata alla data del 31/12/1992, che si ottiene moltiplicando la retribuzione pensionabile per l'anzianità maturata alla data del 31/12/1992;
- **quota B**, relativa all'anzianità acquisita successivamente al 31/12/1992, che si ottiene moltiplicando la retribuzione media pensionabile degli ultimi 10 anni (ovvero degli ultimi 3.600 giorni) antecedenti la data di risoluzione del rapporto di lavoro o della decorrenza della pensione, per l'anzianità maturata dal 1°.1.1993 e sino alla data della cessazione del rapporto di lavoro o della decorrenza della pensione, se successiva. *C*

*è c*

#### 3.3.0 CALCOLO DELLA QUOTA "A"

La quota "A" si ottiene moltiplicando gli elementi fissi della retribuzione, in godimento nell'ultimo giorno di servizio, per la percentuale relativa all'anzianità posseduta alla data del 31.12.1992.

### 3.3.1. DIRIGENTI

Per i Dirigenti del gruppo FS, *iscritti al Fondo Speciale*, gli elementi fissi della retribuzione pensionabile sono costituiti dai seguenti addendi:

- a) T.E.I (Trattamento Economico Individuale), decurtato dell'IIS (€ 745,76 mensili);
- b) Assegno Personale Pensionabile (A.P.P. *alias* ex Premio di Esercizio), *che è pari al 10% del T.E.I., decurtato del Superminimo*;
- c) eventuali 24/mi dell'aumento periodico di anzianità (APA) in maturazione alla data del collocamento in quiescenza.

La somma dei suddetti elementi retributivi va aumentata del 18% ed al prodotto ottenuto si aggiunge l'importo dell'IIS.

b), c), d), e), g), nonché del Salario professionale, e per il personale dell'Area Quadri (Liv. B e A), dell'Indennità di Funzione.

i) *eventuali 24/mi* dell'aumento periodico di anzianità (APA) in maturazione alla data del collocamento in quiescenza.

La somma dei suddetti elementi retributivi va aumentata del 18% ed al prodotto ottenuto si aggiunge l'importo dell'IIS.

La percentuale di rendimento, sia per i ferrovieri che per i Dirigenti, relativa all'anzianità posseduta alla data del 31.12.1992, si ricava dalla seguente formula:

$\text{Rend. 92} = (a + 3 + m/12) \times 2\%$ , dove

Rend. 92 sta per percentuale di rendimento al 31/12/1992

a sta per anzianità utile in anni

m sta per anzianità utile in mesi (\*)

Esempio: anzianità di anni 21, mesi 1 e giorni 20 si arrotonda ad anni 21 e mesi 2, da cui, applicando la formula, si ha :

$\text{rend. 92} = (21+3+2/12) \times 2\% = 48,333\%$

(\*) Le frazioni di mese, superiori a 15 giorni, si arrotondano a mese intero.

### 3.3.2. CALCOLO DELLA QUOTA "B"

La quota "B" si ottiene moltiplicando la retribuzione media pensionabile, relativa al periodo di riferimento, per la percentuale di rendimento maturata successivamente al 31.12.1992.

La percentuale di rendimento della Quota "B" si ottiene moltiplicando l'anzianità, maturata dal 1°1.1993 e sino al giorno precedente la decorrenza della pensione (o della cessazione del rapporto di lavoro, se antecedente), per 2% (per ogni anno) e per 0,167% (per ogni mese, arrotondato, come sopra precisato per la quota A).

Nel caso in cui, l'anzianità complessiva utile ecceda i 37 anni, la percentuale di rendimento della quota "B" si ottiene sottraendo dall'80% la percentuale relativa alla Quota "A".

Ma il calcolo della quota “B” è abbastanza complesso, sia perché le retribuzioni prese a riferimento vanno annualmente rivalutate in base all’aumento del costo della vita, sia perché sulla parte eccedente il limite pensionabile (cosiddetto *tetto pensionabile*) si applicano i cosiddetti “*abbattimenti*” (vere e proprie riduzioni, introdotte dal D.Lgs 503/1992 ed ulteriormente accentuate dall’art. 59, comma 1, della legge 449/1997).

Per l’anno 2010, tale limite è pari a € 42.364 annui (**€ 3.530,33 mensili**), importo che sarà rivalutato annualmente con riferimento all’indice di aumento del costo della vita, registrato nell’anno precedente.

### **3.3.3. PERIODO DI RIFERIMENTO**

Per *periodo di riferimento* è da intendersi l’arco di tempo da prendere in considerazione per determinare la retribuzione media pensionabile per il calcolo della quota B.

Attualmente (già *dal 1° novembre 2008*), il periodo di riferimento per il calcolo della retribuzione pensionabile della Quota “B” è pari agli ultimi 3.600 giorni (*ultimi 10 anni*) antecedenti la decorrenza della pensione o della cessazione del rapporto di lavoro, se non coincidenti, comunque coperti da contribuzione.

### **3.4.0 LA DECORRENZA DELLA PENSIONE**

La pensione decorre dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro, purché risultino soddisfatti i requisiti anagrafici e contributivi, previsti dalla normativa vigente.

#### **3.4.1 LAVORATORI DEL SETTORE PRIVATO**

Per i lavoratori del settore privato:

- la pensione **di anzianità** decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di cessazione dell’attività lavorativa, se la data di cessazione è successiva o contemporanea all’apertura della finestra di uscita.
- la pensione **di vecchiaia** decorre dal giorno di apertura della relativa finestra di uscita.

In entrambi i casi, se la domanda di pensione non viene presentata tempestivamente entro la fine del mese precedente la decorrenza della pensione, le rate mensili relative ai mesi trascorsi si prescrivono.

#### **3.4.2 LA DECORRENZA DELLA PENSIONE PER I DIRIGENTI**

Per i **Dirigenti** ed per i ferrovieri, *iscritti al Fondo Speciale F.S.*, la pensione decorre, in ogni caso, dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro, come previsto dall’art. 191, primo comma, del T.U. 1092/1973, il quale testualmente recita: “ *la pensione diretta e l’assegno rinnovabile decorrono dalla data di cessazione dal servizio stabilita nel relativo provvedimento*”.

Molte amministrazioni statali, per ovvi motivi di semplificazione burocratica, hanno stabilito che le risoluzioni del rapporto di lavoro possano avvenire due volte al mese (dal giorno 1 o dal giorno 15).

La Ferrovie SpA ha sempre applicato - ed applica tuttora - il dettato dell'art. 191, consentendo che la risoluzione del rapporto di lavoro possa avvenire in qualsiasi giorno del mese.

Pertanto, i ferrovieri non sono tenuti a presentare la domanda di pensione entro il mese precedente la decorrenza della pensione, ma in qualsiasi momento, anche successivo alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, senza alcun rischio di mancata corresponsione delle rate dei mesi precedenti.

Ovviamente, per la pensione **di anzianità**, la data di cessazione non potrà che essere successiva all'apertura della prima finestra utile, mentre per la pensione di **vecchiaia** (*alias per limiti di età e di servizio*), la decorrenza dovrà coincidere sempre con la data di apertura della finestra correlata.

#### 4.0.0. RITENUTE GRAVANTI SULLA PENSIONE

##### 4.1.0. Ritenute previdenziali

Sulla pensione, a qualsiasi titolo spettante, non grava alcuna ritenuta previdenziale.

##### 4.2.0. Trattenute fiscali

Si applicano le stesse trattenute fiscali, gravanti sui redditi dei lavoratori dipendenti, comprese le trattenute per addizionale regionale e comunale.

Nella sottostante **Tabella D**, sono riportati gli scaglioni di reddito e le aliquote fiscali vigenti.

Tabella D

SCAGLIONI DI REDDITO ED ALIQUOTE FISCALI PER IL CALCOLO DELL'IRPEF		
Scaglioni mensili di reddito	Importo di ciascun scaglione	Aliquota
Sino a € 1.250,00	€ 1.250,00	23%
Da € 1.250,01 a € 2.333,33	€ 1.083,33	27%
Da € 2.333,34 a € 4.583,33	€ 2.250,00	38%
Da € 4.583,34 a € 6.250,00	€ 1.666,67	41%
Oltre € 6.250,00	Illimitato	43%

Tabella D.1

CALCOLO DELL'IRPEF CON IL METODO SEMPLIFICATO		
Scaglioni mensili	Aliquota	Correttivo (da detrarre)
Sino a € 1.250,00	23%	NESSUNO
Da € 1.250,01 a € 2.333,33	27%	€ 50,00
Da € 2.333,34 a € 4.583,33	38%	€ 306,667
Da € 4.583,34 a € 6.250,00	41%	€ 444,167
Oltre € 6.250,00	43%	€ 569,167

#### **4.2.1. CALCOLO DELL'IRPEF, CON IL METODO SEMPLIFICATO**

Per calcolare l'IRPEF con il *metodo semplificato*, si moltiplica l'importo mensile lordo della pensione per **l'aliquota marginale** (*aliquota applicabile allo scaglione più elevato*) e dal prodotto ottenuto si detrae il correttivo, previsto per lo scaglione in cui si colloca l'ammontare mensile della pensione, anziché moltiplicare gli importi dei singoli scaglioni per l'aliquota corrispondente e poi effettuare la somma dei prodotti ottenuti.

Corre l'obbligo di precisare che, se la decorrenza della pensione non coincide con l'inizio dell'anno solare, la tassazione delle mensilità relative a tale anno è parziale, in quanto l'IRPEF non viene applicata sull'importo mensile della pensione spettante, bensì sulla somma delle mensilità effettivamente corrisposte nel corso dell'anno considerato.

In siffatta situazione, l'interessato riceverà, per i redditi percepiti nell'anno precedente, n. 2 C.U.D. (uno da parte dell'ex datore di lavoro, per il periodo in cui ha prestato la propria attività lavorativa di lavoratore dipendente ed un secondo da parte dell'INPS, relativo all'importo della pensione corrispostagli per il periodo da pensionato).

L'anno successivo, il neo pensionato dovrà presentare la prevista dichiarazione dei redditi, affinché il fisco possa regolarizzare la sua posizione fiscale, recuperando le trattenute fiscali non operate nell'anno precedente.

#### **4.2.2. Addizionale regionale e comunale**

Dall'anno successivo a quello di decorrenza della pensione, vanno applicate le trattenute per addizionale regionale e comunale (circa 2% sull'importo delle rate di pensione dell'anno precedente), da ripartire in 11 rate mensili (da gennaio a novembre).

Inoltre, a decorrere dal mese di marzo di ciascun anno, viene operata una trattenuta aggiuntiva (acconto pari al 30% dell'addizionale comunale), da applicarsi sull'importo annuo lordo della pensione spettante per l'anno corrente.

L'importo annuale del suddetto acconto viene ripartito in 9 rate mensili (da marzo a novembre).

#### **4.3.0. Detrazioni fiscali**

Al personale in pensione competono le detrazioni fiscali (*importi che si detraggono dall'IRPEF*), indicate nel T.U.I.R. (Testo Unico delle Imposte sul Reddito), approvato con D.P.R. 917/1986, e successive modificazioni apportate dal comma 6, dell'art.1, della legge 27/12/2006, n. 296 (**Finanziaria 2007**).

##### **4.3.1 Detrazioni per redditi di pensione**

L'importo delle detrazioni per redditi di pensione varia, in misura decrescente, in relazione all'importo annuo della pensione (importo mensile per 13 mensilità).

L'importo mensile della detrazione spettante per redditi di pensione si ricava dalla seguente formula:

$$\text{Drp} = \text{€ } 1.255 \times (\text{€ } 55.000 - \text{PAL}) : \text{€ } 40.000 : 12$$

dove

Drp sta per Detrazione per redditi di pensione

PAL sta per Pensione Annuale Lorda (pensione mensile per 13)

Quindi, se l'importo annuo della pensione supera € 55.000 annui, non compete alcuna detrazione per redditi di pensione.

#### **4.3.2. Detrazioni per carico di famiglia**

Le detrazioni per familiari a carico (*coniuge e figli*) competono a condizione che il loro reddito complessivo annuale *non sia superiore a € 2.840,51* e l'importo della pensione non superi i limiti fissati dalla finanziaria 2007.

#### **4.3.3. Detrazione per coniuge a carico**

L'importo della detrazione per coniuge a carico, non legalmente ed effettivamente separato, ammonta, di norma, a € 490 annue, pari a € 57,50 mensili, sempreché l'importo annuo della pensione non superi il limite di € 40.000 (*€ 3.076,92 mensili*).

Pertanto, se l'importo annuo della pensione supera € 40.000, non compete alcuna detrazione per coniuge a carico.

#### **4.3.4. Detrazioni per figli a carico**

L'importo mensile della detrazione spettante per un figlio a carico, nella misura del 100%, si ricava dalla seguente formula:

$$\text{€ } 800 \times (95.000 - \text{PAL}) : 95.000 : 12.$$

Se la detrazione compete nella misura del 50%, l'importo di € 800 si divide per 2 (€ 400, anziché 800).

Per ogni figlio dopo il primo, l'indice 95.000 viene aumentato di 15.000 (110.00 per 2 figli, 125.000 per 3 figli, ecc).

#### **5.0.0. ESEMPIO DI CALCOLO**

Si riporta, in allegato, un esempio di calcolo della pensione di un Dirigente FS, effettuato con il metodo retributivo.



